

Dalla analisi dei singoli delitti, emerge che per il reato “violenza sessuale” si registra una notevole percentuale di autori stranieri - superiore rispetto agli altri delitti (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, percosse) - che raggiungono punte del 41,87% nel 2015 e del 39,53% nel 2017, mentre, negli altri delitti “di genere” mostrano valori attorno al 20%.



AMMONIMENTI

Il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto, oltre al reato di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori), l'istituto giuridico dell'ammonimento, che ha lo scopo di garantire una forma di tutela giuridica prima della proposizione della querela.

In particolare, l'articolo 8 del Decreto Legge 11/2009 prevede che fino a quando non sia proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La nuova Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l'istituto dell'ammonimento ai casi di violenza domestica con riferimento ai reati di lesioni e percosse, consumati e tentati, considerati eventi sentinella del reato di maltrattamenti in famiglia e della violenza agita in ambito domestico.

Nell'anno **2017** il numero degli ammonimenti irrogati dal Questore, ai sensi della L. n.119/2013, è di **577**, con un incremento del **11,18%** rispetto all'anno precedente (nell'anno 2016 sono stati notificati 519 provvedimenti)

I provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 384 bis cpp, introdotti dalla citata legge, sono **279** nel **2017**, con un aumento del **5,28%** rispetto al 2016, in cui ne sono stati disposti 265.



AMMONIMENTI <i>(fonte SDI-SSD dati operativi)</i>	2015	2016	Var. %	2017	Var. %
AMMONIMENTI	1.369	1.467	7,16%	1.566	6,75%
...di cui AMMONIMENTI EX L.38/2009	941	948	0,74%	989	4,32%
...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	428	519	21,26%	577	11,18%
ALLONTANAMENTO EX ART 384 BIS CPP	247	265	7,29%	279	5,28%

DATI STATISTICI SULLE VITTIME DI OMICIDIO VOLONTARIO IL DECENNIO


Gli omicidi volontari consumati mostrano, negli ultimi dieci anni, un andamento decrescente. Dal 2008 al 2017 si registra una diminuzione del 39,74% mentre tra il 2016 ed il 2017 la riduzione è pari all' 8,42%.

Nel 2008 le donne uccise rappresentano il 24,10% del totale degli omicidi commessi; nel 2013 la percentuale raggiunge il picco del 35,57% (180 vittime donne su 506 omicidi consumati), per subire un ulteriore incremento nel 2016 (37,38%) con 151 donne uccise rispetto ai 404 omicidi totali e decrescere nuovamente nell'anno 2017 (34,86%) con 129 donne uccise rispetto ai 370 omicidi totali.

Prendendo in esame lo specifico ambito familiare affettivo, nel 2008 le donne rappresentano il 58,42% del totale delle persone uccise; nel 2013 la percentuale è del 69,44%, nel 2016 del 72,26% con 112 vittime di sesso femminile rispetto alle 155 persone uccise; tuttavia, nel 2017, tale percentuale scende al 67,38% con 95 vittime di sesso femminile rispetto alle 141 vittime totali registrate.



Come è rilevabile dai grafici sottostanti, mentre sul totale degli omicidi il 69% delle vittime è di genere maschile, rispetto a quelli commessi in ambito familiare/affettivo la percentuale si ribalta, mostrando un'incidenza del 64% di vittime di genere femminile.



IL TRIENNIO


Da una analisi dell'ultimo triennio, emerge che gli omicidi volontari consumati hanno un andamento decrescente; dal 2015 al 2017 si registra una diminuzione del 21,44%, e tra il 2016 ed il 2017 il dato si assottiglia ulteriormente arrivando all' 8,42%.

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA CRIMINALE
(Servizio Analisi Criminale)


Omicidi volontari consumati in Italia
(fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	2015	2016	2017	Var % 2015/2016	Var % 2016/2017
Omicidi commessi	471	404	370	-14,23%	-8,42%
...di cui con vittime di sesso femminile	143	151	129	5,59%	-14,57%
...di cui commessi in ambito fam/aff	170	155	141	-8,82%	-9,03%
...di cui con vittime di sesso femminile	111	112	95	0,90%	-15,18%



Nel 2015 le donne uccise rappresentano il 30,36% del totale degli omicidi commessi; nel 2016 la percentuale aumenta al 37,38% con 151 donne uccise rispetto ai 404 omicidi totali, per poi decrescere nell'anno 2017 (34,86%) con 129 donne uccise rispetto ai 370 omicidi totali.




In ambito familiare affettivo nel 2015 le donne rappresentano il 65,29% delle vittime e nel 2016 la percentuale si innalza arrivando al 72,26% con 112 vittime di sesso femminile rispetto alle 155 persone uccise; nel 2017 tale percentuale scende al 67,38% con 95 vittime di sesso femminile rispetto alle 141 totali registrate.



Come evidenziano i due grafici seguenti, l'ambito familiare/affettivo rappresenta circa il 38% del totale degli omicidi volontari consumati in Italia, con una forte prevalenza di vittime di genere femminile.




Analizzando nel dettaglio la nazionalità delle vittime, si evidenzia che mentre le vittime italiane sono in decremento costante, le vittime straniere sono in lieve aumento, sia nel totale degli omicidi volontari consumati in Italia, sia in quelli commessi in ambito familiare affettivo.




RAPPORTO TRA VITTIMA ED AUTORE

Volendo soffermarsi sul rapporto che lega la vittima del reato con l'autore, rileviamo, per il 2017, che nel 43,41% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era legata da un *rapporto sentimentale* con il suo autore (dato in notevole flessione rispetto al biennio antecedente, 51,05% nel 2015, e 50,99% nel 2016).


Mentre notiamo, sempre per il 2017, che nel 28,68% dei casi la vittima di omicidio aveva un rapporto di parentela con l'autore (genitori/figli, altri parenti), dato in linea con quello dell'anno precedente.







ANALISI DEL MOVENTE

Sempre in riferimento all'anno 2017, dalle prime indagini e da quanto dichiarato nell'immediatezza dai presunti autori del delitto, emerge che le donne rimangono vittime di omicidio, nella maggior parte dei casi, per una lite dalle conseguenze devastanti (25,58% dei casi) o per un raptus di follia incontrollato (23,26%). Nel 21,71% dei casi l'autore agisce per motivi passionali.





Nei grafici che seguono vengono evidenziati per il triennio i differenti moventi. Appare evidente come i futili motivi siano il movente predominante e a seguire quello passionale. Per l'anno 2017, invece, si registra una inversione con punte significative anche per la follia.




DATI STATISTICI SUGLI AUTORI DI OMICIDIO VOLONTARIO

Con riguardo agli autori di omicidio volontario, è il genere maschile ad avere il ruolo predominante facendo registrare, nell'ultimo triennio, più del 90% dei soggetti denunciati/arrestati ogni anno; in particolare, nel 2017 gli uomini rappresentano il 92,81% degli autori di omicidio volontario (93,01% nel 2015, e 92,12% nel 2016), di cui 3,64% minori degli anni 18 (3,02% nel 2015 e 3,21% nel 2016).

Si rileva anche un lieve ma costante aumento di autori minorenni, che passano dal 3,02 del 2015 al 3,64 del 2017.



Con riferimento alla nazionalità degli autori, i dati mostrano un trend in aumento per quelli di nazionalità italiana che, nel 2017, costituiscono l'81,48% del totale degli autori, (77,03% nel 2015 e 80,06% nel 2016); in controtendenza è il dato relativo agli autori di nazionalità straniera che dal 22,97% fatto registrare nel 2015 passa al 18,52% nel 2017 (19,94% nel 2016).



APPENDICE NORMATIVA

La **legge 25 gennaio 2017, n. 12**, recante *“Ratifica ed esecuzione del memorandum d’intesa sulla lotta alla criminalità organizzata tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012”*, sancisce la collaborazione tra i due Governi in termini di scambio di informazioni e di assistenza operativa con riguardo, tra l’altro, al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai delitti in materia di terrorismo, di criminalità organizzata, di armi nonché ai reati informatici.

Il **decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13**, convertito nella legge 13 aprile 2017, n. 46, recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto all’immigrazione illegale”*, prevede:

- ✓ il potenziamento degli Organi giudiziari competenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale e delle Commissioni territoriali per l’asilo;
- ✓ la possibilità di ricorrere contro la decisione di rigetto del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o di rifugiato dinanzi alla Corte di Cassazione e non più in secondo grado;
- ✓ la sostituzione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) con quelli di permanenza per il rimpatrio nonché l’istituzione di Punti di Crisi in cui prestare le operazioni di soccorso, di rilevazione dattiloscopica e segnaletica.

Il **decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14**, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, prevede, tra l’altro:

- ✓ interventi di sicurezza integrata concordati tra Stato, Regioni ed enti locali per la promozione di un sistema che garantisca il benessere delle comunità;
- ✓ l’incentivazione dello scambio informativo tra Forze di polizia e polizia locale, anche per mezzo dell’interconnessione delle sale operative;
- ✓ la possibilità di stipulare di patti per la sicurezza urbana tra Prefetti e sindaci;
- ✓ l’istituzione del Comitato metropolitano per le politiche di sicurezza urbana delle Città metropolitane;
- ✓ la possibilità di adottare ordini di allontanamento a chi si rende responsabile di condotte che pregiudicano la fruibilità di infrastrutture di trasporto e di condotte moleste, quali l’ubriachezza e gli atti contrari alla pubblica decenza in particolari aree urbane e, in caso di reiterazione delle condotte stesse e di pericolo per la sicurezza, il divieto di accesso;
- ✓ l’introduzione di misure di contrasto allo spaccio di stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi.

La **legge 7 aprile 2017, n. 47**, recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati*”, riconosce a tali soggetti gli stessi diritti dei quali godono i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.

La **legge 19 maggio 2017, n. 86**, recante “*Ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato d’Israele, fatto a Roma il 2 dicembre 2013*”, prevede forme di cooperazione nel contrasto della criminalità e al fine di garantire la sicurezza pubblica.

La **legge 29 maggio 2017, n. 71**, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo*”, individua, tra l’altro, le condotte da ricondurre al fenomeno in parola e prevede strategie ed azioni a carattere preventivo che contemplano forme di tutela e di educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili degli illeciti.

La **legge 23 giugno 2017, n. 103**, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario*” prevede, tra l’altro:

- ✓ l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione;
- ✓ l’inasprimento delle pene per alcuni reati, tra i quali lo scambio elettorale politico-mafioso, il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato, la rapina e l’estorsione;
- ✓ la riforma della disciplina della prescrizione, in relazione ai termini di sospensione ed interruzione e dei relativi effetti;
- ✓ la delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore alla reclusione di quattro anni nel massimo, escludendo il delitto di violenza privata ed i reati contro il patrimonio che arrechino alla persona un danno di rilevante gravità o siano diretti contro soggetti in stato di minorata difesa e i casi in cui ricorrano circostanze aggravanti.

La **legge 3 luglio 2017, n. 105**, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al Testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti*”, prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, al fine di favorire le misure più idonee per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno trattato.

La **legge 14 luglio 2017, n. 110**, recante “*Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano*”, introduce nel codice penale gli articoli 613-bis (Tortura) e 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

La **legge 17 ottobre 2017, n. 161**, recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”:

- ✓ amplia la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, includendo gli indiziati di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche e atti persecutori;
- ✓ introduce limiti alla possibilità di eccipire l’incompetenza territoriale e l’incompetenza dell’organo che propone la misure di prevenzione e modifica il relativo procedimento di applicazione;
- ✓ rivede la disciplina dell’amministrazione giudiziaria e regola in modo più approfondito il controllo giudiziario dell’azienda;
- ✓ introduce nuove norme per garantire la trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, fra cui la rotazione degli incarichi;
- ✓ prevede nuove disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati e forme di sostegno per consentire la ripresa e la continuità produttiva delle aziende sottoposte a sequestro;
- ✓ contempla la riorganizzazione ed il potenziamento dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati e l’estensione della confisca “*allargata*”, che viene assimilata alla confisca di prevenzione prevista dal codice delle leggi antimafia.

La **legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – legge europea 2017*”, tra l’altro, introduce tra le ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quella derivante da reati di razzismo e xenofobia.

La **legge 30 novembre 2017, n. 179**, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, prevede che il dipendente pubblico che nell’interesse della pubblica amministrazione segnala all’Autorità Nazionale Anticorruzione o denuncia all’Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza (in ragione del proprio rapporto di lavoro) non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Con **decreto legge 29 aprile 2017, n. 54**, recante “*Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7*”, è stato autorizzato l’impiego dal 1° al 28 maggio 2017 di un contingente aggiuntivo di 2.900 militari al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice G7, che si è svolto a Taormina (ME) il 26 e 27 maggio 2017. Con il precedente **decreto interministeriale del 29 dicembre 2016** era stata disposta (ai sensi dell’art.

7-bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 ed in attuazione dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*) la proroga, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, del piano di impiego del contingente complessivo di 7.050 militari delle Forze Armate *limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo ed alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del citato Vertice G7.*